



**COMUNE DI PORTOMAGGIORE**  
Piazza Umberto I, n. 5 - 44015 Portomaggiore  
Provincia di Ferrara

---

Settore/Servizio: Settore tecnico/Servizio LL.PP. - Manutenzione

**ORDINANZA n. 18 del 13/02/2025**

Oggetto: Regolamentazione temporanea della viabilità con chiusura ai transiti veicolari nel tratto di via Arginello in fregio al canale consorziale San Nicolò-Medelana a Runco di Portomaggiore, per l'esecuzione di opere edili da parte di impresa incaricata dal Consorzio di Bonifica.

**IL DIRIGENTE**

Provinciale n. 700 a Montese (MO), in data del 12/02/2025 e recepita al protocollo dell'ente al n. 2543, in qualità di soggetto incaricato da parte del consorzio di bonifica "Pianura di Ferrara", dei lavori di realizzazione della vasca in calcestruzzo armato per l'alloggiamento delle nuove pompe in via Arginello a Runco di Portomaggiore, con attraversamento per lo scarico nel canale attiguo denominato Canale San Nicolò-Medelana;

**Ravvisata** la necessità, da parte del soggetto esecutore delle opere di dover impegnare lo spazio dell'intera carreggiata stradale di via Arginello prospiciente il suddetto canale consorziale, con mezzi d'opera e materiali necessari per l'esecuzione dell'intervento, comportando necessariamente la chiusura al transito veicolare nel tratto di via Arginello interessata dai lavori (vedere allegati all'ordinanza);

**Considerato** pertanto che si necessita di predisporre un'apposita regolamentazione provvisoria della viabilità nel tratto di via Arginello sopra menzionato, dal giorno 17/02/2025 al giorno 17/03/2025;

**Dato atto** che per attuare la corretta chiusura dei transiti nel tratto indicato di via Arginello prospiciente il canale consorziale in parola si necessita:

- dell'istituzione del divieto di transito per tutte le categorie di utenti della strada provenienti da entrambe le direzioni di marcia;

**Visto** il D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (codice della strada) ed il DPR 495 del 16.12.1992 e s.m.i. (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

**Vista** la Legge 120 del 29 luglio 2010 (disposizioni in materia di sicurezza stradale);

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

**Visto** il decreto n. 2 del 01/03/2024, con il quale il Sindaco ha attribuito all'Ing. Leonardo Nascosi la direzione del Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore a far data dal 01/03/2024;

**Vista** la Determinazione del Dirigente del Settore Tecnico Ing. Leonardo Nascosi, n. 93 del 08/03/2024, concernente la definizione dell'assetto organizzativo e gestionale del Settore, nonché la nomina dei responsabili di servizio e procedimento;

**Ritenuto** assolutamente prioritario garantire le migliori condizioni di sicurezza sia per gli operatori del cantiere che per l'utenza stradale;

### **ORDINA**

**dal giorno 17/02/2025 al giorno 17/03/2025,**

- 1)** l'istituzione del divieto di transito (Fig. II 46), ai sensi dell'art. 116 del Regolamento di Attuazione del C.d.S. e dell'art. 39 del C.d.S. e s.m.i., nel tratto di via Arginello prospiciente il canale consorziale San Nicolò-Medelana (vedere allegati all'ordinanza);
- 2)** l'apposizione di segnale stradale "strada a fondo chiuso" (senza uscita) (Fig. II 309), ai sensi dell'art. 135 del Regolamento di Attuazione del C.d.S. e dell'art. 39 del C.d.S. e s.m.i., nell'intersezione di via Arginello con via Quartiere-Runco;
- 3)** l'apposizione del segnale stradale "direzione obbligatoria dritto" (Fig. II 80/a), ai sensi dell'art. 122 del Regolamento di Attuazione del C.d.S. e dell'art. 39 del C.d.S. e s.m.i., in entrambi le corsie di percorrenza della SP29 in prossimità dell'intersezione con via Arginello;

### **DISPONE**

- a) la sospensione della vigente regolamentazione viaria in contrasto con le disposizione della presente ordinanza per tutto il suo periodo di validità;
- b) l'apposizione della necessaria segnaletica stradale, compresa quella identificativa dei percorsi alternativi e di deviazione ove richiesta, offrendo le migliori condizioni di sicurezza e la rimozione o copertura temporanea della segnaletica verticale in contrasto con le disposizioni della presente ordinanza a cura e sotto la responsabilità del soggetto richiedente, evidenziando che, per l'eventuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, i segnali dovranno essere posizionati con un preavviso di almeno 48 ore;
- c) che il controllo in merito all'osservanza del presente provvedimento sia svolta dalle figure previste dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/06/1992 n. 285 e s.m.i.);
- d) che la presente ordinanza venga trasmessa alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio ed ai gestori dei servizi pubblici e dei sottoservizi per debita conoscenza.

Il Dirigente  
F.to in digitale  
**Ing. Leonardo Nascosi**

Ai sensi dell'art. 3 e c. 4 della L. 07.08.90 n. 241, si avvisa che, per chi ne abbia interesse, e' ammesso ricorso alla presente ordinanza, entro 60 gg. Dalla apposizione della segnaletica attuativa, tramite raccomandata A.R. indirizzata all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il ricorso deve contenere l'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate della opposizione ed eventuali proposte alternative (Art. 37 c.3° D.Lgs. 30.04.1992 - Art. 74 D.p.r 16.12.1992 n. 495).

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE)